

REGOLAMENTO (CE) N. 2412/2000 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2000

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾,
recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e
per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2000 ⁽²⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2000 ⁽⁴⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il quarto trimestre
2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o
uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere
interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono
superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere

ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2001 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 38.